

Data 20 maggio 2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2019

Scadenza versamento in acconto (16/06/2019)

Avviso

Il **16 giugno 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente :

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0.5 %
Abitazione principale e relative pertinenze A2/A3/A4/A5/A6/A7	ESENTE
ALIQUOTA BASE	0.94 %
Terreni agricoli	0,94 %
Aree fabbricabili	0,94 %
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	ESENTE
Fabbricato rurale ad uso strumentale	ESENTE
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;

Sono esclusi dal pagamento :

Dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'IMU(legge di stabilità anno 2016):

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7.

Inoltre sempre dal 2016:

- è ridotta del 50% la base imponibile IMU dovuta per le unità immobiliari Cat.A2/A3/A4/A5/A6/A7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato (comma 10 legge n.208/2015).
- è ridotta del 25% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato (comma 53-54 legge n.208/2015).

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune A575 mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune tel. 0376/253100

Il Funzionario Responsabile IMU

Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 20 febbraio 2019 con la quale sono state approvate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO MN

UFFICIO TRIBUTI

Data 20 maggio 2019

TASI ANNO 2019

Scadenza versamento 1° rata -acconto- (16/06/2019)

Avviso

Il **16 giugno 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto TASI. L'acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso e si calcola applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 20/02/2019 :

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7	ESENTE
Terreni agricoli	ESENTE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (compresa cat.D/10)	1 per mille
AREE FABBRICABILI	1 per mille
ALTRI IMMOBILI	1 per mille

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €.12,00.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili /situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.

Esenzioni, esclusioni e riduzioni

Dal 2016 non pagano la TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle Categorie Catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 (commi 14 e 708 legge n.208/2015) . Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

E' prevista inoltre la riduzione del 25% del tributo a favore delle unità immobiliari locatate a canone concordato (comma 53 e 54 legge n.208/2015).

Come pagare

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune A575

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali ,
- utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune 0376/253100

Il Funzionario Responsabile TASI

Si veda la deliberazione dl Consiglio Comunale n.9 del 20/02/2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI anno 2019